



COMUNE DI BRINDISI

NUOVO REGOLAMENTO PER LA COSTITUZION ED IL FUNZIONAMENTO DEL “GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE” DEL COMUNE DI BRINDISI

In attuazione dell'articolo 35, comma 1, del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e della Direttiva del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare del 22 Dicembre 2022

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. _____ del ___ / ___ / _____

Sommario

Art. 1 - Disposizioni integrative e correttive al Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile	3
Art. 2 - Il Sindaco	3
Art. 3 - Obiettivi del GCVPC	4
Art. 4 - Attività del GCVPC	4
Art. 5 - Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione	5
Art. 6 - Tessera	6
Art. 7 - Volontari effettivi	6
Art. 8 - Perdita della qualità di appartenente al GCVPC	7
Art. 9 - Diritti dei volontari	8
Art. 10 - Doveri dei volontari	8
Art. 11 - Organi del GCVPC	9
Art. 12 - Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC	9
Art. 13 - Consiglio Direttivo	10
Art. 14 - Coordinatore operativo	11
Art. 15 - Provvedimenti disciplinari	12
Art. 16 - Organizzazione operativa del GCVPC	13
Art. 17 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI	13
Art. 18 - Norme amministrative e finanziarie	14
Art. 19 - Collaborazioni esterne	15
Art. 20 - Disposizione finale	15

Art. 1

Disposizioni integrative e correttive al regolamento del Gruppo Comunale del Volontariato di Protezione Civile

1. Con delibera del Commissario Straordinario n.18 del 29 NOV. 2011 si è costituito il Gruppo comunale di volontariato di Protezione Civile di BRINDISI, di seguito GCVPC, nella sede legale del Comune di BRINDISI.
2. Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente.
3. Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione, istituito dall'articolo 18, comma 8, della L.R. 7/2014 e già previsto dall'art. 5, comma 1, della L.R. 19 dicembre 1995, n. 39 e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo settore".
4. Il Gruppo Volontari di Protezione Civile del Comune di Brindisi è iscritto, a cura del Comune di Brindisi, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
5. Il presente Regolamento assicura ampia autonomia gestionale, secondo le direttive impartite dal Sindaco, affinché sia garantito ai cittadini che ne fanno parte lo status giuridico di volontario.

Art. 2

Il Sindaco

1. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018.
2. Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3

Obiettivi del Gruppo

1. Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4 - Attività del GCVPC

1. L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.lgs. 81/08 e atti conseguenti.

2. Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:

a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018;

b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;

c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;

d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;

e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;

f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.

3. Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di Brindisi, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile.

4. Il Servizio di Protezione Civile del Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:

- Il Registro dei Volontari iscritti;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 12.

Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5

Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

1. Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'Unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

2. Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.

3. Al GCVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.

4. L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:

- autocertificazione in carta libera della residenza e/o domicilio;
- copia del Codice Fiscale;
- certificato medico di sana e robusta costituzione e gruppo sanguigno;
- fotografia recente in formato tessera;
- fotocopia patente di guida, brevetti e attestati;
- copia del documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae;

- dichiarazione di impegno a restituire il vestiario ed il materiale ricevuto in dotazione entro 8 giorni dalla cessazione del rapporto di appartenenza al gruppo;
- autodichiarazione attestante l'assenza di pendenze o procedimenti penali a proprio carico;
- elementi utili all'immediato reperimento (email, numeri telefonici, pec., ecc.).

5. L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del GCVPC di cui all'articolo 12.

6. In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.

7. Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.

8. Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

Art. 6

Tessera

1. Ad ogni Volontario Effettivo viene rilasciata una tessera comprovante l'appartenenza al Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Brindisi.

2. Tale tessera non ha efficacia di documento di riconoscimento.

3. Nella tessera sono riportati i seguenti dati essenziali:

- Nome e Cognome;
- Fotografia dell'interessato;
- Gruppo sanguigno;
- Data di emissione

4. La tessera va conservata con cura ed esibita a richiesta. Sarà restituita immediatamente all'atto delle dimissioni da volontario.

Art. 7

Volontari effettivi

1. Sono volontari effettivi i cittadini dell'Unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti

norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.

2. Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
 - copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - tesserino di appartenenza al GCVPC;
 - vestiario e DPI idonei;
 - copia del Regolamento.

Art. 8

Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

1. La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
 - a) Dimissioni volontarie date per iscritto al Coordinatore ed al Dirigente della struttura competente in materia di Protezione Civile;
 - b) Perdita della idoneità psico-fisica.
 - c) Commissione di reati o comunque assunzione di atti e/o comportamenti in contrasto con i compiti di istituto e le direttive emanate.
 - d) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
 - e) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
 - f) utilizzo improprio dei mezzi e dei materiali in dotazione al GCVPC ovvero uso non coerente con le attività di Protezione Civile o procurato danneggiamento doloso agli stessi.
2. La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Dirigente del Servizio di Protezione Civile; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
3. Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Dirigente del Servizio di Protezione Civile.
4. Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30

giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura dell'Amministrazione, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 9

Diritti dei volontari

1. Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.lgs 1/2018.

2. I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune di Brindisi, tramite apposito capitolo di spesa da inserire nel bilancio comunale, compreso il Coordinatore contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento delle attività di P.C. nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e dell'art. 4 della L. 266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile. Si potrà provvedere all'estensione della polizza assicurativa anche per eventuali spese legali in relazione allo svolgimento del servizio di P.C..

3. La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

4. Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 10

Doveri dei volontari

1. I volontari sono tenuti a:

- a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
- b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;

- c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego o dall'uso improprio degli stessi;
- d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
- e) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio;
- f) astenersi dall'impiego delle dotazioni individuali e delle attrezzature per usi diversi da quello di servizio.

2. L'accettazione e il rispetto del presente Regolamento è condizione necessaria per l'appartenenza al Gruppo.

Art. 11 **Organi del GCVPC**

1. Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:

- a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
- b) Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
- c) Coordinatore Operativo.

Art. 12 **Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC**

1. L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC.

2. L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.

3. L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del Codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.

4. I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.

5. L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:

- elezione del Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
- elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
- ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
- la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art. 13

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal Coordinatore operativo.

2. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.

3. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.

4. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:

- a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
- b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
- c) definisce proposte di programma, e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
- d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Art. 14

Coordinatore operativo

1. Il Sindaco è il responsabile unico del GCVPC e nomina a suo insindacabile giudizio, con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) D.lgs. n. 1/2018, il Coordinatore del Gruppo che avrà la responsabilità durante tutte le attività dello stesso gruppo e rimarrà in carica per un periodo di 3 (tre) anni.
2. Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dal Sindaco, con provvedimento motivato, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto.
3. Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
4. Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
5. Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
6. Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.
7. Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.
8. Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco del Comune di Brindisi ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.

9. Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco del Comune di riferimento una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.

10. L'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 15

Provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari nei confronti dei Volontari effettivi sono proposti, motivandoli, per iscritto dal Coordinatore al Dirigente del Servizio di Protezione Civile, che li dispone conseguentemente, entro 30 giorni dalla proposta. Solo l'espulsione, che compete in via esclusiva al Dirigente del Servizio di Protezione Civile, può essere disposta senza proposta del Coordinatore.

2. I provvedimenti adottabili sono:

- Ammonizione: nel caso di lieve infrazione al regolamento, alle norme dell'Amministrazione e nel caso di non osservanza delle istruzioni impartite dal Coordinatore;
- Sospensione: fino ad un massimo di 2 mesi, quando la gravità dell'accaduto richieda un esame approfondito, l'acquisizione di documenti e testimonianze;
- Espulsione:
 - a) per danno all'immagine del Gruppo stesso e/o dell'Amministrazione comunale e/o degli amministratori;
 - b) a seguito di tre sospensioni;
 - c) per gravi scorrettezze negli addestramenti e/o emergenze;
 - d) per danni volontari alle attrezzature/mezzi del Gruppo che verranno comunque denunciate all'autorità giudiziaria
 - e) per gravi e reiterate violazioni alle leggi ed ai regolamenti.

3. I procedimenti disciplinari nei confronti del Coordinatore sono assunti esclusivamente dal Dirigente del Servizio di Protezione Civile.

4. I provvedimenti disciplinari dell'ammonizione e della sospensione sono appellabili, previa presentazione di controdeduzioni scritte da parte dell'interessato entro 10 giorni dalla contestazione, innanzi al Dirigente del Servizio di Protezione Civile.

5. L'opposizione alla sanzione dell'espulsione è esperibile mediante gli ordinari rimedi di tutela giudiziaria.

6. Il Coordinatore ha l'obbligo di segnalare al Dirigente Servizio di Protezione Civile eventuali infrazioni al Regolamento da parte dei volontari effettivi, nonché la loro reiterazione.

Art. 16

Organizzazione operativa del GCVPC

1. In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune di riferimento e ai rischi del territorio, il Coordinatore sentito il Consiglio Direttivo, individua, all'interno del Gruppo, le specializzazioni previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.

2. Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.

3. Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi

4. Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.

5. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.

6. Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Dirigente del Servizio di Protezione Civile del Comune, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 17

Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

1. Il Sindaco, con apposito decreto, assegna al GCVPC una sede operativa.

2. I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali a loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie, straordinarie e di manutenzione della stessa sono a carico del Comune di Brindisi.

3. Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC: D.P.I., materiali, mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC, che faranno parte del patrimonio Comunale, anche se acquisiti attraverso iniziative autonome o di autofinanziamento, e sono registrati nell'inventario comunale, oltre che negli appositi registri in dotazione del gruppo.
4. Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
5. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico dell'Amministrazione Comunale che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione attraverso il Dirigente del Servizio di Protezione Civile.
6. Per i danni causati da uso improprio e negligenza, l'Amministrazione comunale si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni e riparazioni.
7. Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.
8. È vietato, salvo apposita autorizzazione disposta dal Dirigente del Servizio di Protezione Civile, utilizzare attrezzature e veicoli propri o appartenenti a terzi e non inclusi tra quelli in dotazione al Gruppo.

Art. 18

Norme amministrative e finanziarie

1. Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
2. Nel bilancio del Comune di riferimento sono previsti:
 - a. Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
 - b. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
3. Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.

4. Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del d.m. n.106/2020, in quanto compatibile.

Art. 19

Collaborazioni esterne

1. Il Gruppo, nello spirito del Servizio di Protezione Civile, è disponibile ad individuare forme di collaborazione con altri gruppi di analoghe finalità mantenendo comunque la propria individualità di gruppo.

2. Ogni collaborazione deve essere autorizzata dal Sindaco e dal Dirigente del Servizio di Protezione Civile.

Art. 20

Disposizione finale

1. Per quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento si farà riferimento alle direttive del Dirigente del Servizio di Protezione Civile sulla base degli indirizzi impartiti dal Sindaco ed alle disposizioni contenute nella vigente normativa statale e regionale in materia di protezione civile.

2. Si evidenzia che le attività comportanti il trattamento di dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie del Comune di Brindisi in materia di protezione civile e per finalità strettamente connesse. Il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici ai sensi del Regolamento UE 2016/67 e del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brindisi.